

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Istanza di PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ivi comprese le aree mercatali ed il servizio comunale delle pubbliche affissioni per il Comune di Gropello Cairoli.CIG

A) Il sottoscritto nato a
Prov il residente
a Prov..... in via.....
Cod. fisc.....

in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

- ☐ Rappresentante Legale
☐ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente rilasciata dal Notaio)

dell'impresa/società (*denominazione*)
con sede legale inProv.....
via..... P.Iva.....
tel n..... e-mail.....
PEC.....

- ☐ IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a);
☐ SOCIETÀ (specificare forma giuridica come da iscrizione nel Registro Imprese - CCIAA)
.....;
☐ CONSORZIO fra SOCIETÀ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO o CONSORZIO tra IMPRESE
ARTIGIANE (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. b), c);
☐ CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. d);

ovvero

- ☐ CAPOGRUPPO/MANDATARIO
☐ di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 36/2023, art. 65, c. 2, lett. e);
☐ di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. f);
☐ di un GEIE (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. h);

☐ già costituito (allegare atto costitutivo e Statuto) ☐ da costituirsi

ovvero

- ☐ AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE (D. Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. g);
- A) meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di mandatario) e potere di rappresentanza;
- B) rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete-contratto sprovvista di organo comune ;
- ☐ B1) RTI costituito;
- ☐ B2) RTI non ancora costituito
- C) rete-soggetto con fondo patrimoniale e organo comune.
- Specificare altro

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

B) Il sottoscritto nato a
..... Prov il residente
a..... Prov..... in via..... Cod.
fisc.....

in qualità di (barrare la casella che interessa)

- ☐ Rappresentante Legale
- ☐ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente rilasciata dal Notaio)

dell'impresa/società (denominazione)
con sede legale inProv.....
via..... P.Iva.....
tel n..... e-mail.....
PEC.....

- ☐ IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. a);
- ☐ SOCIETÀ (specificare forma giuridica come da iscrizione nel Registro Imprese - CCIAA)
.....;
- ☐ CONSORZIO fra SOCIETÀ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO o CONSORZIO tra IMPRESE
ARTIGIANE (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. b), c);
- ☐ CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 36/2023, art. 45, comma 2, lett. d);

ovvero

- ☐ MANDANTE :
- ☐ di un COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 36/2023, art. 65, c. 2, lett. e);
- ☐ di un COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. f);
- ☐ di un COSTITUENDO GEIE (D.Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. h);

Ovvero

- ☐ MANDANTE DI AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE (D. Lgs. 36/2023, art. 65, comma 2, lett. g);
- ☐ A) meramente contrattuale con organo comune e potere di rappresentanza
- ☐ B) rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete-contratto sprovvista di organo comune ;
- ☐ B1) RTI costituito;
- ☐ B2) RTI non ancora costituito
- ☐ C) rete-soggetto con fondo patrimoniale e organo comune.
- Specificare altro

Aggiungere eventuali altri mandanti

CHIEDE/ CHIEDONO DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA DI CUI ALL'OGGETTO

A TAL FINE DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE

sotto la propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

CHE

per le sole associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- per le imprese mandanti:
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza _____ all'impresa _____ qualificata come capogruppo;
- per la capogruppo:
 - che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa, mandataria e dalle sottoelencate imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza:

- di possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;

che le prestazioni che saranno eseguite sono le seguenti nella seguente percentuale:

RTI/Consorzio/GEIE formato da:	Descrizioni prestazioni	% di servizio eseguito
(Capogruppo) _____		
(Mandante) _____		
(Mandante) _____		
(Mandante) _____		
(Mandante) _____		

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- di autorizzare l'Amministrazione ad inviare le comunicazioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite portale informatico in uso di questa Stazione appaltante al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____ ;

oppure,

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 36/2023;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al Regolamento (CE)

data:, li

IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I

In caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituite **tutte le imprese** facenti parte del RTI **dovranno firmare l'istanza** ; nel caso di costituito RTI l'istanza sarà firmata **solo** dal mandatario munito di idonei poteri (**allegando il mandato collettivo di rappresentanza**)

OFFERTA ECONOMICA

COMUNE DI

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - CIG

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
(Prov. _____) il _____ residente a _____ in _____
(Prov. _____) n. _____ Cod. Fisc. _____

in qualità di *(apporre una x sulla casella che interessa):*

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/____ a rogito Notarile
_____ Rep. n. _____ (allegata in copia)

dell’Impresa/Società _____
(indicare la denominazione e ragione sociale)

con sede legale in _____ (Prov. _____) cap _____ Via _____
n. _____ Tel. n. ____/____

Codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____

☐ in qualità di operatore economico singolo

oppure

☐ in qualità di mandatario del costituendo RTI

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:

(PER IL MANDANTE):

Il sottoscritto

nato il..... a

in qualità di.....

dell'operatore economico.....

con sede in.....

con codice fiscale n.....

con partita IVA n.....

.....(RIPETERE I DATI PER OGNI MANDANTE)

OFFRE/ONO:

- A) la seguente percentuale di aggio** sulle somme effettivamente incassate (al netto dei rimborsi riconosciuti nei confronti dei contribuenti) derivanti dalla gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale:

.....%

(in cifre)

(.....)

(in lettere)

Data

Firma digitale

in caso di RTI

firma digitale_____per l'operatore economico_____

firma digitale_____per l'operatore economico_____

firma digitale_____per l'operatore economico_____

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

***CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONE, OCCUPAZIONE SUOLO E DEL CANONE
“MERCATALE” DI CUI ALLA LEGGE 160/2019***

INDICE

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE	3
Art. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	3
Art. 4 REVISIONE CORRISPETTIVO	4
Art. 5 VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSSE E RENDICONTI.....	4
Art. 6 CAUZIONE DEFINITIVA	4
Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	5
Art. 8 RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI	5
Art. 9 IMPIANTI AFFISSIONISTICI	6
Art. 10 DISCIPLINA DEL SERVIZIO	6
Art. 11 RAPPORTI CON L'UTENZA	6
Art. 12 GESTIONE DEL SERVIZIO	6
Art. 13 SISTEMA DI RISCOSSIONE	7
Art. 14 PERSONALE	7
Art. 15 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	8
Art. 16 RECUPERO DELL'EVASIONE	8
Art. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	9
Art. 18 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	9
Art. 19 COORDINAMENTO E VIGILANZA.....	10
Art. 20 PENALI	10
Art. 21 DECADENZA E CONSEGUENZE.....	11
Art. 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	11
Art. 23 VARIAZIONI E RECESSO	11
Art. 24 NORME TRANSITORIE.....	12
Art. 25 GESTIONE DEL CONTENZIOSO	12
Art. 26 FORO COMPETENTE	12
Art. 27 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	12
Art. 28 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
Art. 29 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI	12
Art. 30 SPESE CONSEGUENTI E CONTRATTUALI.....	13
Art. 31 TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA.....	13
Art. 32 RINVIO.....	14

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione ordinaria, nel territorio comunale, del servizio del canone unico il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1 commi da 816 a 846 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 e del relativo Regolamento Comunale e tariffe adottati.
2. L'affidamento comprende l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ivi comprese le aree mercatali, il servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo canone, nonché le attività collegate, propedeutiche e strumentali.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.LGS. 446/97;
4. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e in particolare dalla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha decorrenza dalla data di affidamento e la sua durata è di anni tre dalla data di affidamento, con possibilità di proroga di 12 mesi.
2. Alla scadenza di tale periodo la concessione potrà essere rinnovata per analogo periodo di tempo nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
3. Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tal fine il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.
4. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento, qualora, nel corso della gestione, vengano emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa e tali da non consentire di tradurre il rapporto in diversa forma contrattuale.

Art. 3

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Per la gestione del servizio di cui all'articolo 1, il concessionario sarà compensato con un aggio da applicarsi sull'ammontare lordo di tutte le somme complessivamente riscosse a titolo di canone, maggiorazioni, indennità, oneri ed interessi. Restano interamente di spettanza del concessionario le somme riscosse a titolo di spese di notifica e le spese per le procedure di riscossione coattiva.
2. La maggiorazione prevista per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, sarà interamente riconosciuta a favore del concessionario.
3. La misura dell'aggio applicato è quello risultante dall'offerta presentata in sede di gara al netto dell'IVA. L'aggio posto a base di gara è fissato nella misura del 20,50% al netto dell'IVA.
4. È altresì previsto un minimo annuo garantito, al netto dell'aggio contrattuale, a favore del Comune nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara. Il minimo garantito posto a base di gara è di €40.000,00 (quarantamila).
5. Qualora l'ammontare delle competenze a favore del Comune, non raggiunga l'importo del minimo garantito contrattualmente stabilito, entro il giorno 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, lo stesso dovrà essere integrato fino al limite del minimo garantito stabilito.

6. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 179 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato complessivo della presente concessione per la durata di anni 3 (tre), con rinnovo previsto per ulteriori 12 mesi (totale 60 mesi) risulta pari ad Euro 99.200,00.

Art. 4

REVISIONE CORRISPETTIVO

Qualora, nel corso della concessione, vengano emanate nuove disposizioni normative o regolamentari, volte alla trasformazione e/o modificazione dell'entrata oggetto di affidamento, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Non saranno riconosciute revisioni per variazioni di gettito inferiori al 10%.

ART. 5

VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSSE E RENDICONTI

1. L'aggio di competenza del Concessionario, è rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso, a qualsiasi titolo.
2. I versamenti vengono effettuati dai contribuenti su specifico conto corrente postale intestato al Comune di Gropello Cairoli
3. Sono vietati versamenti per cassa a favore del concessionario o su conti intestati allo stesso.
4. Il Comune fornisce al Concessionario la visibilità dello specifico conto al fine di consentire a quest'ultimo una dettagliata rendicontazione, evidenziando almeno quanto segue:
 - a) indicazione analitica dell'importo lordo riscosso, dell'importo dei rimborsi effettuati ai contribuenti, delle spese di notifica, del compenso spettante e di ogni altra voce utile allo scopo;
 - b) la suddivisione ulteriore degli importi riscossi, in riscossione volontaria e riscossione derivante da attività di accertamento e recupero evasione, al fine di consentire la corretta imputazione contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 790 della Legge 160/2019 entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, il concessionario trasmette al Comune la rendicontazione per l'emissione della fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente.

Art. 6

CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il concessionario, a garanzia degli adempimenti previsti, degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto e dalla sua esecuzione, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. 36/2023.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
3. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.
4. La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.

5. Il Comune può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e questa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla formale richiesta da parte del Comune; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. Nel caso di consegna d'urgenza del servizio di cui trattasi, avvenuta nelle more della stipula dell'atto di concessione, la cauzione definitiva dovrà avere effetto a partire dalla data del verbale di consegna.

Art. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare, nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge e relative interpretazioni giurisprudenziali consolidate, regolamentari e tariffarie vigenti e future, incluse le disposizioni comunali riguardanti gli impianti affissionistici e le norme in vigore in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e trattamento dei dati personali.
3. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione.
4. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal precedente concessionario, compresa l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione.
5. Il concessionario deve inoltre svolgere tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento ed alla riscossione, al rimborso, nonché gestire il contenzioso, delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività di recupero dell'evasione ritenute più opportune e concordate con il Comune. Relativamente al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti, il concessionario dovrà curare interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato.
6. Il concessionario, al termine del rapporto, fornisce allo stesso tutte le banche dati informatiche e cartacee relative alla gestione, nel termine di 30 (trenta) giorni. Tali banche dati, relative a tutto il periodo della concessione, devono essere complete, aggiornate e fruibili.

Art. 8 RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. Il concessionario è tenuto a produrre, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, nonché per eventuali sue proroghe, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, con massimale unico per sinistro, per persona e per animali e cose senza applicazione di franchigie o scoperti, di importo non inferiore a euro 5.000.000,00.
3. In alternativa alla stipulazione della specifica polizza di cui ai commi precedenti, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi già attivata, avente almeno le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i

servizi previsti dal presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quanto indicato al comma precedente.

Art. 9 **IMPIANTI AFFISSIONISTICI**

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto. Tipologia, quantità ed ubicazione degli impianti sono indicate in un apposito elenco.
2. Il concessionario deve provvedere a mantenere gli impianti in buone condizioni d'uso, effettuando le manutenzioni ordinarie. Nel caso di manutenzioni straordinarie, necessarie a garantirne la piena funzionalità, il decoro e la sicurezza, saranno preventivamente concordate ed oggetto di definizione con l'Amministrazione Comunale.
3. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione e nuova installazione di impianti, sono a totale carico del concessionario.
4. Al termine del rapporto, gli impianti verranno riconsegnati al Comune. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate, con eventuale rivalsa sulla cauzione, in caso di mancata corresponsione di quanto stabilito.
5. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

Art. 10 **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, di cui al seguente elenco, che non deve essere considerato esaustivo:
 - a) Legge 27.12.2019 n° 160;
 - b) Regolamento Comunale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2025;
 - c) Tariffe adottate con Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 07/11/2025.
 - d) Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679; e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 **RAPPORTI CON L'UTENZA**

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito sul territorio comunale o comunque in Comuni limitrofi entro 30 km. dal capoluogo.
2. In occasione dell'emissione di avvisi di pagamento e/o accertamento esecutivo da parte del concessionario, sarà garantita da parte dello stesso, opportune attività di assistenza e supporto ai cittadini, anche eventualmente assicurando la presenza di proprio personale presso il Comune, con modalità da concordarsi.
3. Il personale dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

Art. 12 **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La gestione del servizio di cui al presente capitolato è affidata in esclusiva al Concessionario, che vi provvederà a propria cura e spese.

2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al migliore funzionamento del servizio affidato.
3. Il Concessionario deve gestire il servizio affidato con sistemi informativi idonei a costruire banche dati complete, dettagliate e flessibili.
4. Il Concessionario dovrà conservare presso il suo ufficio o la propria sede tutta la documentazione relativa alla gestione, a disposizione del Comune, che eserciterà il suo potere di controllo, per tutta la durata della concessione. Al termine della stessa, dovrà essere consegnata, entro trenta giorni, al Comune, che provvederà a custodirla, a norma delle vigenti disposizioni, previa verifica e compilazione di un apposito verbale di consegna.
5. Il Concessionario deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, anche attraverso il proprio sito Internet, le tariffe ed il regolamento che disciplinano l'entrata data in concessione, nonché tutta la modulistica necessaria nell'esecuzione del servizio.

Art. 13 **SISTEMA DI RISCOSSIONE**

1. Il Concessionario deve inviare, anche in assenza di obbligo di legge, in tempo utile, e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza fissata per il versamento del canone, un invito di pagamento avente lo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione delle sanzioni. Tale invito deve indicare gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto, le sanzioni ed indennità applicabili in caso di ritardato pagamento, nonché l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione degli orari di apertura al pubblico, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, PEC, sito web. Inoltre, in tale avviso il concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.
2. Nell'avviso vanno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.

Art. 14 **PERSONALE**

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
2. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il proprio personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, adottato con D.M. 05.11.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.4.2001, e s.m.i..
5. Qualora il Comune ritenga che un dipendente del Concessionario, adibito al servizio in

oggetto, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.

6. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Art. 15

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia, dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

2. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Le affissioni saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato del relativo canone, negli spazi a ciò predisposti. Le affissioni dovranno essere tempestivamente eseguite così come richiesto dai contribuenti.

4. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la richiesta venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la richiesta deve contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

5. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, con inchiostro indelebile, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

6. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario; pertanto, deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto scaduto.

7. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del Concessionario.

8. Il Concessionario deve provvedere all'affissione e alla deaffissione o copertura di manifesti nei termini previsti da specifiche normative (es. elettorali, ...)

9. Resta a carico del concessionario lo smaltimento del rifiuto derivante dalla deaffissione dei manifesti, nonché i relativi oneri.

Art. 16

RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti, sia svolgendo le attività di mera liquidazione del canone, sia effettuando l'attività di controllo mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative, al fine di verificare l'esistenza di eventuale abusivismo.

2. E' compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi.

3. Il Concessionario dovrà altresì applicare gli interessi, secondo la misura fissata dalla Legge e recepita dal Comune a norma dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006, nonché provvedere all'irrogazione delle indennità e sanzioni nel caso si riscontrino violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento Comunale.

4. Competono altresì al Concessionario gli atti e le fasi di riscossione coattiva e lo svolgimento di

tutte le conseguenti azioni cautelari ed esecutive ammesse dalla normativa vigente, nonché la cura del contenzioso eventualmente derivante dalla gestione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

ART. 17

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. L'art. 14, comma 2 lett. C) del Decreto del Ministero delle Finanze del 13.04.2022 n. 101 dispone la cancellazione dall'albo per aver conferito il servizio in subappalto a terzi. Pertanto, il subappalto è consentito limitatamente alle attività stampa, postalizzazione, di materiale affissione dei manifesti e manutenzione dei relativi impianti.
L'eventuale subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART.18

ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, inerenti i servizi precedentemente gestiti. Pertanto, cessato il rapporto di concessione, per qualsivoglia causa, il Concessionario termina ogni attività di notifica non potendo più emettere atti o richiedere il pagamento delle entrate ad esclusione delle somme derivanti da rateizzazioni ed attività di recupero coattivo iniziate prima della scadenza del contratto. Per tali situazioni, le somme riscosse dopo la scadenza, o cessazione, della concessione, se inerenti il periodo di vigenza della medesima, restano di competenza del Concessionario.
2. Nel caso in cui il Comune o il Concessionario subentrante debbano ulteriormente sollecitare o attivare le fasi di riscossione anche coattiva, il Concessionario cessato non avrà diritto ad alcun compenso.
3. Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dal termine del rapporto con il Comune, è tenuto a trasferire al Comune, e/o direttamente all'eventuale Concessionario subentrante (a richiesta del Comune), l'archivio informatico e cartaceo dei contribuenti, aggiornato alla scadenza della concessione, e comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. Le banche dati dovranno essere complete e l'estrazione dovrà comprendere i dati di tutte le tabelle del database, nonché essere corredata da idonea documentazione che ne permetta la lettura e l'utilizzo.
4. Il Concessionario deve consegnare al Comune e/o al Concessionario subentrato (a richiesta del Comune) tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento delle procedure relative agli atti medesimi, delegando se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso ancora da definire.
5. Il Concessionario è dunque tenuto a trasferire al Comune, o al Concessionario subentrato, anche:
 - gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco, distinto per anno di competenza;
 - la banca dati dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione delle entrate, su supporto informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune, nonché la relativa documentazione cartacea, quando presente;
 - ogni altro documento ed informazione utile allo svolgimento del servizio.
6. Il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio nello svolgimento del servizio.

Art. 19

COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta, in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda pubblicità e affissioni, che occupazione suolo, partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.
2. Il Servizio Tributi del Comune cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri uffici, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle disposizioni vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.
3. Il Comune può, in qualunque momento e senza preavviso, disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 20

PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del competente Dirigente comunale, a discrezione del Comune committente, che vanno da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.6.
2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
 - a) Affissioni protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere l'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - b) Affissioni abusive protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - c) Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere € 5,00 per ogni manifesto;
 - d) Mancato allestimento del recapito definitivo o inadeguato di cui all'articolo 11, del presente capitolato: penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - e) Ritardo nella consegna della banca dati: penale di 200,00 € per ogni giorno di ritardo;
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata al precedente comma, la penale verrà determinata dal Dirigente comunale preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.
4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
5. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 19, comma 4.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla cauzione definitiva.
7. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto, valutata la gravità dell'irregolarità/inadempimento e l'esito del provvedimento, ne dà comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 13 aprile 2022, n. 101.
8. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme

di tutela.

9. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto di concessione qualora le penali dovessero raggiungere, nel loro insieme, in fase di esecuzione, un importo pari al 10% del valore del contratto stesso.

Art. 21 DECADENZA E CONSEGUENZE

1. Il Concessionario può incorrere nella decadenza dalla gestione, anche attuata direttamente dal Comune, nei casi di inadempienza disciplinati dall'art. 16 del D.M. 13.04.2022, n. 101.

2. Il mancato allestimento del recapito, anche provvisorio, di cui all'articolo 11, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dall'aggiudicazione.

3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.

4. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione definitiva, e ne darà comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), nonché all'Autorità preposta alla tenuta dell'Albo dei concessionari.

Art. 22 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 21, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) Mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa;
- b) Interruzione, senza giusta causa, anche di uno solo dei servizi di cui all'art. 1;
- c) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;

2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione per causa imputabile al concessionario, si applicano le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 21.

Art. 23 VARIAZIONI E RECESSO

1. La concessione, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarla a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di regolamentazione.

2. Il Comune si riserva la facoltà di assegnare al concessionario, nell'arco della vigenza contrattuale, l'accertamento e la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni organizzative e di gestione, per attestare la presenza di adeguati elementi qualitativi e di convenienza, nei modi e nelle quantità disposte dalla normativa.

3. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza che il concessionario possa avanzare pretese.

Art. 24
NORME TRANSITORIE

1. Per le istanze di rimborso inevase, presentate precedentemente all'inizio del rapporto di concessione oggetto del presente capitolato, e per le istanze di rimborso presentate al concessionario, a decorrere dalla data di consegna del servizio, relative a somme versate al Comune e/o al concessionario uscente, il concessionario curerà interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato, nonché la liquidazione dello stesso. Verrà definita col Comune la modalità più funzionale di materiale erogazione del rimborso.

Art. 25
GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1. Ferma restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario deve fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.
2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al concessionario.

Art. 26
FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia tra le parti avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente concessione, il foro competente esclusivo è quello di Pavia

ART. 27
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Entro 180 giorni dalla scadenza del contratto il Direttore per l'Esecuzione (DE) provvederà ad effettuare le verifiche di conformità del servizio svolto in relazione alle disposizioni contrattuali e ad emettere il Certificato di regolare esecuzione anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato.

ART. 28
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136, pena la nullità assoluta del contratto. Il concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i e/o altre disposizioni e/o comunicazioni, anche ANAC, collegate.

ART. 29
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il D.U.V.R.I. (Documento Unico dei Rischi di Interferenze) non è necessario in quanto non si ravvisano rischi di interferenza

fra il personale del Committente e quello del Concessionario e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Art. 30
SPESE CONSEGUENTI E CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono compresi: l'imposta di bollo e qualsiasi altra imposta, tassa e diritto secondo le leggi vigenti.

ART. 31
TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA

1. I dati personali dovranno essere trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.
2. Ai sensi del suddetto regolamento, il Legale Rappresentante del Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato dal Titolare del trattamento dei dati personali del Comune di Gropello Cairoli.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento, di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 32
RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano i servizi ed entrate affidati in concessione, nonché le norme di diritto comune e dell'ordinamento comunale, in quanto applicabili.



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

PROVINCIA DI PAVIA

Via Libertà n.47 – 27027 Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382-815233-815165 Fax 0382-815031

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00464180181

DISCIPLINARE DI GARA: PROCEDURA NEGOZIATA

Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione coattiva del Canone Unico Patrimoniale (Legge 160/2019)

1. Stazione Appaltante e Oggetto

- **Ente committente:** COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
- **Oggetto:** Affidamento del servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione, anche coattiva, del Canone Unico Patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche (mercati).
- **Tipo di procedura:** Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del D.Lgs. 36/2023.
- **CIG (Codice Identificativo Gara):** BB9024459F

2. Valore dell'Appalto e Durata

- **Durata del contratto:** Anni tre con decorrenza dalla data di affidamento con possibilità di proroga per 12 mesi
- **Opzione di rinnovo:** Sì nei termini di legge
- **Valore stimato dell'appalto:** € 99.200,00 importo complessivo basato sull'aggio stimato e oneri per l'intera durata, opzioni incluse.

3. Corrispettivo e Modalità di Compenso

- **Aggio sulle riscossioni ordinari:** Percentuale massima a base d'asta del 20,50 sulle somme riscosse.
- **Rimborso spese di notifica:** A carico del contribuente o secondo specifiche del Capitolato.

4. Requisiti di Partecipazione

I concorrenti devono possedere, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

- Assenza di cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione alla CCIAA per l'attività oggetto dell'appalto.
- **Iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni** (art. 53 D.Lgs. 446/1997) nella categoria corretta per il valore dell'appalto.

Requisiti di capacità economica e tecnica

- Fatturato specifico minimo globale nel triennio precedente non inferiore a € 198.400,00 (ai sensi dell'art. 100 c. 11 D. Lgs 36/2023).
- Esecuzione analoga di servizi di riscossione CUP (o ex TOSAP/COSAP/ICP) presso almeno 3 enti locali di popolazione simile.

5. Modalità di Presentazione dell'Offerta

L'offerta deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma telematica sulla piattaforma Aria Sintel entro le ore 12.00 del 04/07/2026.

L'offerta si compone di 3 buste virtuali:

1. **Busta A - Documentazione Amministrativa:** Domanda di partecipazione, DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), capitolato e disciplinare di gara firmato digitalmente per accettazione, .
2. **Busta B - Offerta Tecnica:** Relazione metodologica sulla gestione del CUP che descriva l'organizzazione del servizio di gestione e riscossione, sistema informatico utilizzato, esperienza maturata e requisiti finanziari, sportelli per il pubblico e campagne di accertamento, gestione delle occupazioni sul territorio.
3. **Busta C - Offerta Economica:** Ribasso percentuale sull'aggio posto a base d'asta, pari al 20,50%.

Nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica non dovranno essere riportati, a pena di esclusione, elementi quantitativi oggetto di valutazione nell'offerta economica.

L'offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione, una valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara.

6. Criterio di Aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'**Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV)** basata sul miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108 D.Lgs. 36/2023).

- **Offerta Tecnica: Max 80 punti**
- **Offerta Economica: Max 20 punti**

Criteri di valutazione Offerta Tecnica (Esempio di ripartizione)

OFFERTA TECNICA			PUNTI		
1	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO	DEL	1.1 Staff dedicato (composizione e organizzazione)	10	45
			1.2 Modalità e gestione dei rapporti con l'utenza	10	
			1.3 Modalità operative e tempistiche delle attività connesse con la riscossione coattiva	15	
			1.4 Gestione del contenzioso	10	
2	SISTEMA INFORMATIVO UTILIZZATO		2.1 Modalità di accesso a favore del Comune: caratteristiche del software utilizzato, consultazione delle posizioni debitorie e delle azioni eseguite per il recupero del credito, possibilità di elaborazione report.	10	15
			2.2 Modalità di accesso a favore del contribuente	5	
3	ESPERIENZA MATURATA E REQUISITI FINANZIARI		3.1 Numero delle gestioni svolte in concessione	3	10
			3.2 Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	5	
			3.3 Numero medio dipendenti ultimo triennio	2	
5	PROPOSTE MIGLIORATIVE E SERVIZI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI NEL CAPITOLATO				10
TOTALE PUNTI					80

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti rispetto al punteggio tecnico complessivo.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

In caso di criteri qualitativi

A ciascuno degli elementi qualitativi (punti 1 – 2 – 5) è assegnato un punteggio discrezionale alla tabella di cui al punto 18.1, è indicato un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di

un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo la sottoindicata tabella di valutazione.

La commissione giudicatrice calcola poi la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al singolo elemento.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	VALUTAZIONE
Eccellente	1	Questa valutazione si applica quando la proposta supera ampiamente le attese ovvero rileva una qualità di elevato valore migliorativo e aggiunto contenete elementi unici ed innovativi
Ottimo	0,9	Questa valutazione si applica quando la proposta supera ampiamente le attese ovvero rileva una qualità elevata
Buono	0,8	Questa valutazione si applica quando la proposta risponde ad una condizione più che adeguata rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una più che soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante
Discreto	0,7	Questa valutazione si applica quando la proposta risulta completa e di discreto valore migliorativo rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante
Sufficiente	0,6	Questa valutazione si applica quando la proposta risponde alla condizione minima richiesta ovvero presenta una soddisfacente rispondenza alle aspettative del committente
Insufficiente	0,4	Questa valutazione si applica quando la proposta risponde ad una condizione al di sotto del minimo richiesto ovvero presenta una scarsa rispondenza alle aspettative del committente
Inadeguato	0,0	Questa valutazione si applica quando la proposta è inadeguato rispetto a quanto richiesto ovvero presenta una non rispondenza alle aspettative del committente, si applica inoltre nel caso di assenza di elementi o di elementi certi per la determinazione del punteggio

In caso di criteri quantitativi

A ciascuno degli elementi quantitativi (punto 3) il massimo del punteggio è assegnato al concorrente che, per ogni singola voce, risulterà avere il risultato migliore. Agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio in base alla formula direttamente proporzionale:

$$P = \frac{P_{\max} \times R_e}{R_m}$$

Dove:

R_m

P = punteggio attribuito

$P_{\max}$ = punteggio massimo

previsto R_e = il risultato in esame

R_m = il risultato migliore

-Metodo di attribuzione del punteggio per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

All'elemento aggio dell'offerta economica, la Commissione giudicatrice assegnerà max **30** punti secondo la formula sotto indicata.

La percentuale offerta deve essere inferiore rispetto a quella posta a base di gara (pari al 20.50%).

I valori percentuali vanno espressi con due numeri decimali.

La valutazione avverrà in automatico sul sistema telematico SINTEL.

La Stazione Appaltante valuta la congruità dell'offerta inserita su SINTEL debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

PARAMETRO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL MINOR AGGIO PROPOSTO IN SEDE DI OFFERTA RISPETTO ALLE ALTRE OFFERTE	FORMULA ATTRIBUZIONE
1	Aggio unico per la gestione del servizio	20	$PE = PE(max) \times S(min) : So$

Il Punteggio massimo (**20 punti**) sarà attribuito all'operatore economico che avrà offerto l'aggio più basso per lo svolgimento del servizio. Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi mediante l'applicazione della formula di SINTEL "al prezzo minimo per valore percentuale", coincidente con la seguente formula:

$PE = PE(max) \times S(min) :$

So ove:

PE = Punteggio della singola offerta economica;

PE(max) = Punteggio massimo attribuibile previsto dal Disciplinare per l'offerta economica, pari a 30;

S(min) = Percentuale più bassa offerta in gara; So = Percentuale offerta dal singolo concorrente;

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del D.lgs.36/2023.

7. Chiarimenti e comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del citato d.lgs. n. 82/2005.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n. 82/2005.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse tramite la funzionalità del SINTEL "Comunicazioni con i fornitori". **Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 19/06/2026**

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla **Piattaforma Sintel**. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma Sintel.

Per avere informazioni in dettaglio in merito ai soli aspetti amministrativi è possibile contattare telefonicamente il R.U.P. allo **0382-815165**, interno **ragioneria** oppure indirizzo mail **ragioneria@comune.gropellocairolipv.it** ; pec **gropellocairolipv@pec.comune.gropellocairolipv.it**;

8. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'articolo 51 del Codice, della commissione giudicatrice può far parte il RUP anche in qualità di Presidente. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice.

9. Svolgimento delle operazioni di gara

La prima sessione ha luogo presso la sede del Comune di Bruino in Piazza Municipio 3, il giorno **13/07/2026** alle **ore 09,30**, o in caso di impossibilità, in altra data che verrà tempestivamente comunicata agli operatori.

La Piattaforma Sintel e-Procurement consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche (fase segreta);
- delle offerte economiche.

Si rammenta che la giurisprudenza amministrativa ha più volte sostenuto che *«nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, la gara telematica garantisce la tracciabilità di tutte le fasi di gara e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato»* (si veda da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 1 marzo 2021, n. 1700).

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'avvio della seduta di gara la Commissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

Ad esito delle verifiche di cui sopra la commissione provvede ad:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua comunicazione immediata. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In successiva fase segreta la Commissione procede all'apertura delle offerte tecniche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite piattaforma Sintel:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma Sintel e-Procurement consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3 per la formulazione della graduatoria.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

10. Aggiudicazione Stipula del contratto ed ulteriori disposizioni

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 co.4 del D. Lgs. 36/2023 per le procedure sotto soglia comunitaria.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affidamento, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, letto. d) del Codice.

Il contratto è stipulato in forma scritta in modalità elettronica, mediante scambio di documenti firmati digitalmente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di servizi affidati da diverse stazioni appaltanti.

Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la Stazione Appaltante, nel pubblico interesse, si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative contemplate dalla legge, di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore. In tali casi il contratto sarà risolto di diritto e si applicherà una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni sulla base del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte di maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

In sede di autotutela, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare e/o annullare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la presente procedura di gara, qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, il Presidente della commissione giudicatrice può stabilire la sospensione temporanea o permanente della stessa, il rinvio a nuova data, oppure può operare eventuali consultazioni con esperti interni od esterni al Comune.

La determinazione di aggiudicazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line.

11. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari in merito all'affidamento del presente lavoro. Provvederà a comunicare prima della stipulazione del contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo. Indicherà nella fatturazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato recante tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – codice IBAN), il codice il codice identificativo gara (C.I.G.) fornito dalla stazione appaltante.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di modalità che non siano idonee a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

12. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente link: <https://comune.gropellocaioli.pv.it/wp-content/uploads/sites/24/2025/05/NUOVO-CODICE-DI-COMPORTAMENTO-2025.pdf>

13. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice stesso.

14. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente Tribunale Amministrativo di Pavia

15. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del DGPR Privacy Regolamento UE 679/2016 dell'articolo 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196,

«Codice in materia di protezione dei dati personali», si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento sono trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara e dal contratto, consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante; il conferimento dei dati è obbligatorio; i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione ai presenti alle operazioni di gara, al personale dipendente dell'amministrazione coinvolto per ragioni di servizio e ai soggetti esterni incaricati di compiti inerenti la gestione del contratto, a tutti soggetti aventi titolo ex legge n. 241/1990 e D.lgs.

n. 267/2000, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria e di altra autorità competente in materia di vigilanza sugli appalti pubblici; titolare del trattamento è il Comune di Gropello Cairoli Via Libertà 47, 27027 Gropello Cairoli

Il DPO è contattabile alla e-mail mattia.caserini@c2compliance.it

Il RUP
Dr.Mariateresa Palestra



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

PROVINCIA DI PAVIA

Via Libertà n.47 – 27027 Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382-815233-815165 Fax 0382-815031

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00464180181

Spett.le

Operatore

Invio telematico piattaforma Sintel

LETTERA DI INVITO Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c del D.Lgs 36/2023 svolta in modalità telematica per l'affidamento in concessione del canone unico patrimoniale.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la Determinazione n.....del.....con la quale è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 (di seguito indicato come "Nuovo Codice");

INVITA

Codesto spettabile Operatore Economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla documentazione allegata ed alle condizioni in essa contenute.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il responsabile del servizio

Dr.Mariateresa Palestra